

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 22/12/2025

FATTO

Con ricorso del 21.8.2025, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo in data 21.8.2025, si è rivolta all'ABF per vedere accolte la richiesta di equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB: parte ricorrente chiede sostanzialmente la verifica del corretto importo da rimborsare, nel momento estintivo, con riferimento alle polizze assicurative (facoltative) incluse nelle stipulazioni contrattuali dei due prestiti personali in questione (n. *****557 e n. *****197).

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce la «irricevibilità e/o inammissibilità» delle ulteriori voci di contestazione introdotte dall'interessata nel contesto delle proprie repliche, riguardanti penale, interessi, capitale residuo e carenza generale di trasparenza. Nel merito, afferma che la cliente ha sottoscritto le seguenti coperture assicurative facoltative: (a) in data 9.2.2024 le coperture assicurative facoltative CPI Vita (premio unico € 452,50) e CPI Danni (premio unico € 1.665,52) collegate al prestito personale n. *****557; (b) in data 30.10.2024 le coperture assicurative facoltative CPI Vita (premio unico € 191,10) e CPI Danni (premio unico € 703,38) collegate al prestito personale n. *****197. Il 5.5.2025 la ricorrente provvedeva all'estinzione anticipata di entrambi i prestiti personali. Come previsto dalle condizioni contrattuali delle coperture assicurative, in caso di estinzione anticipata totale del prestito rispetto ai termini originariamente convenuti, che non sia dovuta a liquidazione del sinistro per l'assicurazione vita o danni, le compagnie provvedono alla quantificazione e al rimborso della quota parte di premio, corrispondente al periodo di assicurazione che non verrà goduto. Nel caso in questione alla cliente sono stati rimborsati i seguenti importi [l'effettuazione dei rimborsi è confermata dall'interessata nella propria domanda]: (i) per le polizze collegate al prestito personale n. *****557, € 383,46 (CPI Vita) e € 1.380,78 (CPI Danni); (ii) per le polizze collegate al prestito personale n. *****197, € 179,95 (CPI Vita) e € 646,19 (CPI Danni). I conteggi relativi al rimborso dei ratei di premio delle

polizze sono predisposti dalle compagnie e l'intermediario si occupa di provvedere al pagamento delle somme comunicate. I suddetti importi sono stati accreditati sul conto corrente della cliente come già indicato nel riscontro fornito alla cliente il 20.06.2025. Gli importi accreditati per le polizze CPI Vita sono maggiori per gli ulteriori approfondimenti richiesti alla compagnia assicurativa.

Riguardo al servizio ***net, questo consente alla clientela di verificare, individuare e prevenire possibili furti di identità o usi fraudolenti dei propri dati personali. Tale contratto è stato sottoscritto il 30.10.2024, dietro il pagamento di un canone pari a € 870,00 e con una scadenza di 120 mesi. In caso di estinzione anticipata del prestito, non è prevista una chiusura anticipata del servizio; questo, infatti, rimane attivo fino alla scadenza contrattuale prevista; il servizio correttamente è rimasto in essere e conseguentemente non si è verificato alcun rimborso in merito a favore della cliente. Ad ogni modo l'intermediario ha provveduto ad interessare il fornitore del servizio, il quale si è mostrato favorevole a concedere una deroga a quanto previsto dal prodotto e ha provveduto alla chiusura anticipata del servizio che ha comportato un rimborso a favore della ricorrente di € 783,00, effettuato mediante bonifico dell'1.10.2025.

L'intermediario afferma, inoltre, di aver corrisposto, sotto la stessa data dell'1.10.2025, l'ulteriore somma di € 20,00 a titolo di rimborso del contributo di ricorso, producendo anche in questo caso evidenza del versamento.

DIRITTO

Come riportato, la banca eccepisce la inammissibilità delle ulteriori voci di contestazione introdotte dalla ricorrente nelle repliche in ordine alla penale, agli interessi, al capitale residuo e alla carenza generale di trasparenza. In effetti, la domanda espressa nel ricorso riguarda solo il tenore dei rimborsi attinenti alle polizze assicurative presenti nei due finanziamenti e, in ossequio al divieto di ulteriori domande nelle repliche e alla salvaguardia del principio del contraddittorio, la presente decisione ha ad oggetto solo la domanda presente nel ricorso.

In relazione al contratto n. *****557, esso è stato sottoscritto il 9.2.2024 e l'estinzione è avvenuta a maggio 2025, in corrispondenza della rata n. 15/120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti. Si tratta di un contratto stipulato successivamente al 25.7.2021, al quale quindi si applica il vigente art. 125-sexies TUB, come modificato dall'art. 11-octies, comma 1 del d.l. 25.5.2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23.7.2021 n. 106). Tale norma prevede che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore abbia diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte (comma 1). Il comma 3 chiarisce che in caso di rimborso dei costi di intermediazione, il finanziatore ha poi diritto di regresso verso l'intermediario del credito. In base al comma 2 del menzionato art. 125-sexies, i contratti indicano in modo chiaro il criterio di riduzione del costo proporzionale degli interessi, tra criterio proporzionale e criterio del costo ammortizzato. In mancanza di una simile descrizione, trova applicazione il criterio del costo ammortizzato. Per la scelta del criterio di rimborso non ha più rilievo la distinzione tra costi *recurring* e *up front*, ma unicamente l'indicazione o meno del criterio proporzionale in deroga alla regola residuale costituita dal costo ammortizzato.

A mente dell'art. 6 del contratto, rubricato al rimborso anticipato, è previsto che la riduzione «avverrà con il metodo del costo ammortizzato» e non si riscontra alcun riferimento a condizioni di rimborso specifiche per i premi, né è presente in atti modulistica assicurativa dalla quale risulti che la ricorrente

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere a titolo di rimborso del premio assicurativo CPI non goduto, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

In relazione al contratto n. *****197, esso è stato sottoscritto il 30.10.2024 e l'estinzione è avvenuta a maggio 2025, in corrispondenza della rata n. 6/120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti. Si tratta di un contratto stipulato successivamente al 25.7.2021, al quale quindi si applica il vigente art. 125-sexies TUB, come modificato dall'art. 11-octies, comma 1 del d.l. 25.5.2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23.7.2021 n. 106). Tale norma prevede che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore abbia diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte (comma 1). Il comma 3 chiarisce che in caso di rimborso dei costi di intermediazione, il finanziatore ha poi diritto di regresso verso l'intermediario del credito. In base al comma 2 del menzionato art. 125-sexies, i contratti indicano in modo chiaro il criterio di riduzione del costo proporzionale degli interessi, tra criterio proporzionale e criterio del costo ammortizzato. In mancanza di una simile descrizione, trova applicazione il criterio del costo ammortizzato. Per la scelta del criterio

A mente dell'art. 6 del contratto, rubricato al rimborso anticipato, è previsto che la riduzione «avverrà con il metodo del costo ammortizzato» e non si riscontra alcun riferimento a condizioni di rimborso specifiche per i premi, né è presente in atti modulistica assicurativa dalla quale risulti che la ricorrente ne abbia avuto contezza e preso visione, né vi è alcun rinvio a un metodo di calcolo alternativo. Pertanto, anche il rimborso premi deve essere calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato, all'esito di quanto espressamente ed univocamente previsto dalla disposizione negoziale riportata.

Come servizio accessorio al rapporto qui in esame, è presente il servizio facoltativo ***net: il regolamento contrattuale – come eccepito dall’intermediario, che ha nondimeno interessato il fornitore, che a sua volta ha provveduto ad un rimborso estintivo “in deroga” – non vincola l’operazione di finanziamento cui si ricollega in origine il servizio stesso, che prosegue per tutta la durata prevista (salve le ipotesi di recesso e risoluzione, come ivi disciplinate). Tuttavia, si rileva che la nuova disciplina legislativa dedicata all’istituto (art. 125-sexies TUB) prevede inderogabilmente la riduzione «di tutti i costi compresi nel costo totale del credito». Procedendo, perciò, al rimborso di questo specifico onere, deve applicarsi il criterio del costo ammortizzato, al netto di quanto già spontaneamente riconosciuto dall’intermediario e per esso, quale autore del calcolo restitutorio a titolo estintivo, dal fornitore del corrispondente servizio.

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere a titolo di rimborso del premio assicurativo CPI non goduto e del servizio accessorio ***net, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

Pag. 5/6

Ne consegue che alla ricorrente va riconosciuto il diritto di ricevere, in rimborso delle polizze assicurative e, per il secondo contratto, del servizio facoltativo ***net, l'importo complessivo di € 50,15 [€ 4,32 + € 45,83], arrotondato, secondo le regole ABF ad € 50,00. L'intermediario ha già rimborsato il contributo di ricorso per € 20,00, producendo la relativa evidenza documentale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 50,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE